



Regione Lombardia

DECRETO N. 17754

Del 02/12/2022

Identificativo Atto n. 7017

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

STAGIONE VENATORIA 2022/2023-AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA UNICO DI BRESCIA -
AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO VENATORIO IN SQUADRA ALLA VOLPE- L.R. N. 26/1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA – BRESCIA

Vista la normativa in merito al trasferimento della funzioni in materia di agricoltura foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. n. 19/2015 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la l.r. n. 7/2016 "Modifiche alla l.r. n. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla l.r. n. 26/1993, (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della l.r. n. 19/2015 e della l. r. n. 32/2015 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. n. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015;
- la d.g.r. n. 4998/2016 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Visti:

- la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la l.r. n. 26/1993, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la l.r. n. 17/2004, "Calendario venatorio regionale";
- il r.r. n. 16/2003;
- il Regolamento per il controllo e il prelievo della Volpe (d.c.p. di Brescia n. 45/2003), che stabilisce in particolare che "ogni squadra opera sotto la responsabilità di un caposquadra e di un vice-caposquadra nominativamente autorizzati";
- il decreto della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Regionale di Brescia n. 13113/2022, in cui, tra l'altro, viene autorizzato il prelievo di n. 180 capi di volpe nel territorio dell'A.T.C. Unico per le squadre autorizzate rinviando a successivo atto l'autorizzazione per i capisquadra e relativi vice-capisquadra, a seguito di presentazione della relativa domanda entro il 18 novembre 2022;

Preso atto che:

- ai sensi di quanto disposto dal citato Regolamento per il controllo e il prelievo della volpe sopra citato, in data 16/11/2022 protocollo M1.2022.0214578 sono pervenute le domande di autorizzazione per la caccia in squadra dai capisquadra e rispettivi vice come da elenco allegato, parte integrante del presente decreto, con l'elenco dei componenti delle squadre, in atti;



Regione Lombardia

- sono stati assolti gli obblighi riguardanti i pagamenti dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01201809115694;

Tenuto conto della documentazione in atti;

Considerato che con d.g.r. n. 1465/2019 sono state approvate le "Determinazioni in merito alle procedure omogenee per il controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art. 41 della l.r. n. 26/1993 sul territorio di competenza regionale" e che pertanto le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 4 del regolamento provinciale approvato con d.c.p. n. 45/2003 siano da considerarsi superate;

Ritenuto di autorizzare i capisquadra e relativi vice-capisquadra, come da elenco allegato parte integrante del presente provvedimento, ad effettuare il prelievo venatorio della volpe con le squadre composte come riportato in atti e secondo quanto disposto dal Regolamento provinciale citato, ad eccezione del prelievo venatorio nelle Zone di rifugio ed ambientamento (Z.R.A.), per le motivazioni sopracitate;

Visto che la richiesta soddisfa i requisiti di cui alla disciplina vigente in materia;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta, nei termini sopra specificati;
- che non sia da acquisire la documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 83 e 91 del d.lgs. n. 159/2011;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge n. 241/1990, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande e prima del periodo previsto per la caccia in squadra;

Vista la l.r. n. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 4350/2021 "IV Provvedimento organizzativo 2021", con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare i capisquadra e relativi vice-capisquadra, come da elenco allegato parte integrante del presente decreto, ad effettuare il prelievo venatorio alla volpe nell'A.T.C. Unico con le squadre composte come da elenchi in atti e secondo quanto disposto dal regolamento per il controllo e il prelievo della Volpe (d.c.p. di



Regione Lombardia

Brescia n. 45/2003), **per il periodo successivo all'8 dicembre 2022 e fino al 31/01/2023** con le seguenti prescrizioni:

- ogni squadra può usare non più di tre cani da seguita e/o da tana, la cui conduzione ricade sotto la responsabilità del caposquadra o del vice-caposquadra;
 - il prelievo della specie termina in ogni caso al completamento del piano annuale di abbattimento;
 - durante la battuta di caccia alla volpe è vietato il prelievo di qualsiasi altra specie di fauna selvatica;
 - al termine della stagione venatoria, il Comitato di gestione dell'A.T.C. è tenuto a trasmettere una dettagliata relazione sull'esito del prelievo programmato e sugli aspetti faunistico-venatori connessi;
3. di vietare il prelievo venatorio della volpe con l'uso del cane da seguita e/o da tana nelle zone di rifugio ed ambientamento (Z.R.A.);
 4. di dare atto che il numero di capi complessivamente prelevabili è pari a n. 180;
 5. di disporre che sarà cura dell'A.T.C. Unico di Brescia consegnare copia del presente atto ad ogni caposquadra;
 6. di disporre altresì che la comunicazione delle uscite della squadra alla Polizia Provinciale avvenga attraverso l'applicazione in uso dall'A.T.C.;
 7. di inviare il presente decreto all'A.T.C. Unico di Brescia, alla Polizia provinciale ed al Gruppo Carabinieri Forestale, unitamente alla composizione delle squadre;
 8. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
 9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
 10. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge